

**TAR LAZIO**  
**Sezione III-bis**  
Sede in Roma

In esecuzione dell'ordinanza n. 4610/2009 dell'08.10.09 si notifica per pubblici proclami, sotto forma di sunto, il ricorso R.G.7367/2009 proposto da Barone Michela più altri rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Nobile e Lucilla Carbone e presso il loro studio legale domiciliati in Roma Via Tasso, 39 contro MIUR più altri per: l'impugnativa delle graduatorie ad esaurimento degli USP, pubblicate in base al D.M. 8/4/2009 n. 42 concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, nella parte in cui, limitando gli spostamenti in altre 3 province, il personale incluso in terza fascia e quindi i ricorrenti erano stati inseriti in posizione subordinata (in coda) invece che "a pettine" secondo i rispettivi punteggi di provenienza; per l'annullamento del punto 4 della nota 4958 del 09.04.2009 che riproduce quanto già asserito dall'art. 1 co.11 del d.m. 42/2009; per la rettifica delle graduatorie e la conseguente attribuzione ai ricorrenti del punteggio di provenienza indicato; per l'annullamento e/o rettifica di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Controinteressati a cui si notifica per pubblici proclami sono tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2009/11 pubblicate dagli U.S.P. di Roma, Firenze, Arezzo, Grosseto, Frosinone, Ascoli Piceno, Nuoro, Pisa, Matera, Pesaro Urbino, Napoli, Novara, Terni, Gorizia, Isernia, Sondrio, Rovigo, Viterbo, Rieti, L'aquila, Venezia, Vicenza, Ravenna, Benevento, Livorno, Latina, Piacenza, Ferrara, Massa Carrara, Biella, Torino, Vercelli. Motivi diritto: 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 124/1999 degli artt. 3, 51, co.1, e 97 della Cost., nonché eccesso di potere sotto i profili dell'illogicità manifesta e della disparità di trattamento; 2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 605 e 607, della L.296/2006. I ricorrenti spiegavano le seguenti conclusioni: sospendere l'esecutività dei provvedimenti impugnati e ordinare alla P.A. la rettifica delle graduatorie ad esaurimento degli U.S.P. convenuti terza fascia pubblicate e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ordinando al Ministero convenuto e ai suoi uffici periferici l'immediata attribuzione ai ricorrenti del punteggio analiticamente indicato nelle classi di concorso e graduatorie pure indicate. Formulavano identiche conclusioni di merito. Udienza di discussione rinviata alla camera di consiglio del 7/1/2010.

Avv.ti Giuseppe Nobile e Lucilla Carbone

